

Da luglio tagliola sugli aiuti di stato per chi rientra nel registro dei cattivi

CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° luglio 2017 arriva il registro nazionale degli aiuti di stato. Da tale data nessuno potrà beneficiare di aiuti se rientrerà nell'elenco dei cosiddetti soggetti «cattivi» (lista cosiddetta «Deggendorf»). Parliamo di quei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel registro e oggetto di una decisione di recupero da parte della commissione europea. È col decreto interministeriale Mise, Mef e Politiche agricole (che ha già ricevuto la firma dei tre ministri e si appresta ad approdare in Gazzetta Ufficiale), di cui ItaliaOggi è in grado di anticiparne i contenuti, che vengono stabilire le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri Sian (sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese. Ma andiamo con ordine. Excursus storico. Ricordiamo che lo schema di regolamento sul registro aiuti di stato (emanato da Mise, Mef e politiche agricole) ha ricevuto il via libera il 2 dicembre 2016 dal consiglio di stato (parere n. 02527/2016) e con l'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cd. decreto milleproroghe) è stato prorogato al 1° luglio 2017 il termine del 1° gennaio 2017 (legge 24 dicembre 2012 n. 234) previsto per l'avvio del registro nazionale degli aiuti (si veda ItaliaOggi del 6 dicembre 2016 e 7 gennaio 2017). Accesso e conservazione dei dati. Il registro nazionale degli aiuti è realizzato in forma aperta. L'accesso alle informazioni è assicurato senza restrizione e senza necessità di autenticazione e identificazione, fatte salve le esigenze di segreto industriale. Le informazioni e i dati presenti nel registro sono conservati e resi accessibili: - per almeno dieci anni dalla data di concessione degli aiuti; - alla banca dati della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento delle verifiche



... e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese. Ma andiamo con ordine. Excursus storico. Ricordiamo che lo schema di regolamento sul registro aiuti di stato (emanato da Mise, Mef e politiche agricole) ha ricevuto il via libera il 2 dicembre 2016 dal consiglio di stato (parere n. 02527/2016) e con l'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cd. decreto milleproroghe) è stato prorogato al 1° luglio 2017 il termine del 1° gennaio 2017 (legge 24 dicembre 2012 n. 234) previsto per l'avvio del registro nazionale degli aiuti (si veda ItaliaOggi del 6 dicembre 2016 e 7 gennaio 2017). Accesso e conservazione dei dati. Il registro nazionale degli aiuti è realizzato in forma aperta. L'accesso alle informazioni è assicurato senza restrizione e senza necessità di autenticazione e identificazione, fatte salve le esigenze di segreto industriale. Le informazioni e i dati presenti nel registro sono conservati e resi accessibili: - per almeno dieci anni dalla data di concessione degli aiuti; - alla banca dati della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento delle verifiche

propedeutiche alla concessione e all' erogazione degli aiuti, il registro rende disponibili le informazioni rispetto relative al soggetto beneficiario attraverso il collegamento con il **registro delle imprese** tenuto dalle camere di commercio. Mancato funzionamento del registro. Qualora il registro nazionale degli aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente, a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di stato, degli aiuti dei minimis e degli aiuti Sieg (servizi di interesse economico generale) vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente sul sito <https://bdaregistro.incentivialeimprese.gov.it> l' avviso di mancato funzionamento. Il registro genererà automaticamente dei documenti, definiti «visure», nei quali sarà data evidenza di tutti gli aiuti individuali riferiti al medesimo soggetto presenti nella banca dati nazionale ovvero, tramite l' interoperabilità, nei registri Sian e Sipa. Tre saranno le tipologie di visure: «visura aiuti», «visura aiuti de minimis» e «visura Deggendorf». Per gli aiuti di stato e gli aiuti Sieg (servizi di interesse economico generale) il soggetto concedente, alle fine delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, potrà ottenere dal sistema le «visure aiuti» (aventi natura certificativa) e la «visura Deggendorf», sulla base dei dati indentificativi del beneficiario.